



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA PER IL
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DIDATTICO
UNIVERSITARIO DELLE SCOTTE A SIENA
CIG: 8418087925 CUP: B64H20002440005

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Pagni

PREMESSE

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena n. 99/2020 del 24 aprile 2020 (prot. 72630/2020) e disposizione del Direttore Generale del 02/09/2020 (prot. 149885/2020 classif. IX/2) è stato autorizzato l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva per la realizzazione del nuovo complesso didattico delle Scotte dell'Università di Siena.
2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
3. La procedura concorrenziale sarà effettuata attraverso la piattaforma UBUY rinvenibile all'indirizzo internet <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>; coloro che intenderanno partecipare dovranno pertanto registrarsi a detta piattaforma secondo quanto indicato nell'art. 8.

Articolo 1

OGGETTO, LOTTI E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto attiene a servizi di architettura e ingegneria per il completamento e integrazione del progetto definitivo finalizzato alla realizzazione del nuovo complesso didattico delle Scotte dell'Università di Siena (CPV 71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione) - codice NUTS ITE19.

L'opera da realizzare, oggetto della progettazione richiesta nel presente bando, ha come importo complessivo dei lavori € 15.477.500,00 escluso oneri fiscali e spese accessorie, di cui in dettaglio

TABELLA DEFINITIVA		
Tipologia delle opere	Importo	Categoria
Strutture	5.127.351,78 €	S03
Strutture	1.291.500,00 €	S05
Edile	6.315.663,60 €	E10
Elettrico	1.011.350,00 €	IA03
Idrico	207.090,00 €	IA02
Meccanico	1.147.000,00 €	IA01
Sicurezza	377.500,00 €	
Totale	15.477.455,38 €	
Arrotondamento	15.477.500,00 €	

2. L'appalto è strutturato in un unico lotto affinché si possa ottenere un progetto unitario e organico funzionale per la corretta progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
3. L'importo complessivo a base di gara su cui i concorrenti sono chiamati a offrire un ribasso ammonta a € 275.000,00, oltre oneri fiscali e/o di altre imposte e contributi di legge; trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono previsti rischi da interferenze.
4. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite entro il **30 giugno 2021**. La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 2

DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - disciplinare di gara;
 - capitolato tecnico di gara;
 - documenti facenti parte del progetto definitivo già in possesso della Stazione appaltante (ex art. 24 DPR 207/2010) ed in particolare:
 - a) relazione generale;

- b) relazioni tecniche specialistiche meccanica ed elettrica;
 - c) rilievo topografico dell'area;
 - d) elaborato grafico 3D-render;
 - e) dichiarazione progettista;
 - f) elaborati tecnici strutturali;
 - g) quadro economico di spesa;
 - h) elaborati tecnici impianto elettrico;
 - i) elaborati tecnici impianti climatizzazione e ventilazione;
 - l) prime indicazioni sicurezza cantiere;
 - m) elaborati tecnici architettonici;
 - n) relazione tecnica specialistica strutture
- schema di contratto
 - modulistica (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, offerta tecnica, offerta economica);
 - istruzioni per la registrazione alla piattaforma telematica U-BUY e per la presentazione delle offerte.

2. La documentazione di cui all'art. 26 c.1 lett. a, b, c, d riguardante gli aspetti geologici, geotecnici, idrologici saranno fornite dalla Stazione Appaltante attraverso strutture tecniche interne all'Ateneo sulla base delle indicazioni fornite dal Progettista aggiudicatario della presente procedura. I documenti facenti parte del progetto definitivo già in possesso della Stazione Appaltante di cui al precedente comma dalla lettera a) alla lettera n) può essere consultata previa espressa richiesta da presentare alla mail: ufficio.tecnico@unisi.it

3. La restante documentazione di gara rimarrà sempre disponibile anche sulla piattaforma U-BUY.

Articolo 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici qualificati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, possono partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale.

5. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

7. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

8. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

9. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 4 **REQUISITI GENERALI**

1. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Articolo 5 **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Tali requisiti devono essere posseduti in data anteriore al termine fissato per la scadenza dell'offerta. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale

2. Ai sensi dell'art. 83 del Codice, possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici:

a) in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 2631. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per le società e i consorzi) iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le attività inerenti all'oggetto del presente avviso.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

In caso di società, consorzi, raggruppamenti, etc., il requisito relativo all'iscrizione all'albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo saranno espressamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Per la comprova del requisito, l'Università acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti nell'apposita sezione del DGUE (all. A1 - **parte IV-a**).

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico

3. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

È inoltre richiesto il possesso dei requisiti

- di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ai fini della redazione del documento contenente le prime

¹ www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;2631vig=2020-08-25

- indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio per gli elaborati antincendio.
- abilitazione all'elaborazione di progetti riguardanti acustica in edilizia

Il concorrente dovrà indicare, nelle dichiarazioni integrative al DGUE (all. A2) i nominativi dei professionisti che saranno specificamente incaricati di eseguire il relativo servizio, con gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco richiesto.

Capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

4. Al fine di poter confidare su Operatori economici caratterizzati dall'esperienza necessaria per eseguire le prestazioni richieste con un adeguato standard di qualità, è richiesto ai candidati:

a) di aver eseguito, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, un fatturato medio annuo pari a € 550.000,00, oneri fiscali esclusi, relativo ad affidamenti per progettazione;

b) che l'operatore economico partecipante al presente bando, in forma singola o come componente di RTI, abbia realizzato direttamente una progettazione di grado pari almeno al definitivo per un'opera di importo complessivo lavori di € 10.000.000 al netto degli oneri fiscali, di cui almeno il 30% in proprio o come componente di altro RTI.

5. La comprova del requisito è fornita tramite la compilazione dell'apposita sezione del DGUE (all. A1 - **parte IV-b**).

6. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7. È ammesso l'avvalimento nei modi e nelle forme previste dall'art. 89, esclusivamente per i requisiti speciali. Per quanto attiene nello specifico ai requisiti di titoli di studio e iscrizione ad albi, il concorrente può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguiranno direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

8. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;

a) i requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

b) In caso di società o consorzi raggruppati, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica:

c) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di cui al precedente comma 4 lett. a e b devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

9. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

a) I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

b) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

c) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 6 SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, penultimo periodo del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

2. Il concorrente è tenuto a indicare in sede di gara, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione "D"), le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I

3. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 7 SOPRALLUOGO

1. Al fine della partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è obbligatorio – pena l'esclusione -il sopralluogo, effettuato dal legale rappresentante o da un soggetto diversi purché munito di valida delega.

2. Per partecipare al sopralluogo è necessario prenotarsi scrivendo alla mail ufficio.tecnico@unisi.it entro il **16 settembre 2020**, indicando i dati anagrafici e la qualifica del soggetto che parteciperà al sopralluogo stesso. Il sopralluogo sarà effettuato nei giorni e nelle ore indicate nella risposta alla prenotazione e, ad avvenuta visita, sarà rilasciata specifica attestazione che dovrà essere inclusa tra la documentazione amministrativa dell'offerta.

Articolo 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma UBuy all'indirizzo internet <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, previa registrazione dell'operatore economico, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 9:00 del 12 ottobre 2020**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità apposita "COMUNICAZIONI RISERVATE AL CONCORRENTE – invia una nuova comunicazione" presente sulla piattaforma U-Buy, nella sezione riservata alla procedura fino al **4 ottobre 2020**. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. L'operatore economico registrato a UBuy, una volta entrato nell'area riservata e, individuata la stringa relativa alla presente procedura, deve selezionare "Visualizza scheda" per accedere alla funzione "Presenta offerta". Dettagliate istruzioni per la presentazione delle offerte, la richiesta di chiarimenti, etc. sono consultabili al seguente link: https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
4. Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, a rialzo rispetto alla base di gara, condizionate o alternative.
5. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e, unitamente al DGUE, alla domanda di partecipazione, all'offerta tecnica e all'offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
7. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla piattaforma UBuy, nella sezione dedicata alla presente procedura.
8. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
9. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Articolo 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
3. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
4. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Università invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 10

CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE

10.1 – Busta Amministrativa

1. La busta virtuale dedicata alla documentazione amministrativa deve contenere, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione (redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A), il DGUE (all. A1), le dichiarazioni integrative (all. A2) e l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Università di Siena al termine della visita.

2. La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

3. Il DGUE e le dichiarazioni integrative sono sottoscritti

- a. nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b. nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c. nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

e sono presentati, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- c. nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

4. I soggetti associati devono inoltre produrre

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

- I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Tali dichiarazioni aggiuntive per i soggetti associati potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

5. La busta virtuale relativa all'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, una relazione dei servizi offerti, predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato B; la relazione non deve essere di lunghezza superiore alle 40 cartelle fronte/retro, con un numero di righe massime per ogni pagina pari a 21 e con scrittura di dimensioni passo 12 senza una limitazione di numero e formato per le tavole grafiche; la relazione deve illustrare, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 12, i seguenti elementi:

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'applicazione di criteri di ingegneria naturalistica, criteri di efficienza energetica, criteri ambientali di inserimento dell'opera nel contesto, criteri di riqualificazione dell'area oggetto dell'intervento.

3. La busta virtuale relativa all'offerta economica contiene, a pena di esclusione, un prospetto predisposto preferibilmente secondo l'allegato C, contenente il ribasso percentuale offerto per l'affidamento del servizio e la proposta di riduzione del tempo riferito alla fase di progettazione fissato in **180 giorni**. La riduzione offerta deve intendersi espressa in giorni naturali e consecutivi e non potrà essere superiore a 36 giorni.

4. Tutti i documenti inseriti nelle buste virtuali devono essere sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente disciplinare.

Articolo 11

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Articolo 12

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE			
a)	<ul style="list-style-type: none"> professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento di cui: 		25
	- valutazione degli interventi presentati e delle relative caratteristiche	15	
	- esperienza e professionalità dei componenti dell'organigramma assegnati alla commessa con l'indicazione delle specifiche professionalità di ogni soggetto	10	
b)	<ul style="list-style-type: none"> caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, in particolare: 		50
	- proposte migliorative rispetto agli elaborati già redatti e posti come base progettuale da sviluppare, atte a migliorare la vita di servizio del complesso con il preciso intento di ottimizzare i costi di costruzione, manutenzione e gestione considerando il ciclo vita dell'opera.	15	
	- proposte migliorative rispetto agli elaborati già redatti e posti come base progettuale da sviluppare, atte a migliorare la funzionalità dell'opera mediante l'utilizzo di tecnologie e	20	

	<p>soluzioni specificatamente adeguate alla destinazione d'uso didattico del complesso ed al collegamento con le attività già presenti in tutta l'area medica, lasciando inalterati i seguenti parametri di progettazione già utilizzati in precedenza negli elaborati consegnati, ed in particolare:</p> <p>a) distribuzione ipogea dei volumi</p> <p>b) realizzazione di analogo numero di aule e posti studente per didattica frontale e lettura/studio</p>	
	- dettaglio, completezza e qualità delle attività e degli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per il progetto definitivo	5
	- modalità di redazione e presentazione degli elaborati presentati	5
	- qualità, efficacia e modalità dell'utilizzo del BIM	5
c)	<ul style="list-style-type: none"> prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'applicazione di criteri di ingegneria naturalistica, criteri di efficienza energetica, criteri ambientali di inserimento dell'opera nel contesto, criteri di riqualificazione dell'area oggetto dell'intervento 	5
d)	<ul style="list-style-type: none"> ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica 	15
e)	<ul style="list-style-type: none"> riduzione percentuale, con riferimento al tempo, indicata nell'offerta economica 	5

2. Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA ECONOMICA -		
CRITERI DI VALUTAZIONE		
a)	maggior ribasso sul prezzo complessivo del servizio	15
b)	riduzione con riferimento al tempo	5
TOTALE		20

Articolo 14

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. A ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica viene assegnato un punteggio discrezionale, attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario per ogni criterio, secondo la seguente scala di valutazione:

<i>Ottimo</i>	1	<i>Il concorrente ha trattato in maniera completamente esauriente tutti gli elementi della voce</i>
<i>Distinto</i>	0,8	<i>Il concorrente ha trattato in maniera esauriente tutti gli elementi della voce</i>
<i>Buono</i>	0,6	<i>Il concorrente ha trattato in maniera adeguata tutti gli elementi della voce</i>

Discreto	0,4	Il concorrente ha trattato discretamente tutti gli elementi della voce
Sufficiente	0,2	Il concorrente ha trattato in maniera sufficiente tutti gli elementi della voce
Non migliorativo	0,0	La trattazione del concorrente non è ritenuta esauriente e rispondente alle richieste attese

2. La commissione procederà con il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

3. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

- P_i = punteggio concorrente i ;
- C_{ai} = coefficiente del sub-criterio di valutazione a , del concorrente i ;
- C_{bi} = coefficiente del criterio di valutazione b , del concorrente i ;
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
- P_a = peso criterio di valutazione a ;
- P_b = peso criterio di valutazione b ;
- P_n = peso criterio di valutazione n ;

4. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

5. I punteggi delle offerte economiche saranno determinati

a) per quanto attiene al ribasso sul prezzo complessivo del servizio, attribuendo il punteggio massimo (15 punti) al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso e determinando il punteggio degli altri concorrenti in misura proporzionale applicando la seguente formula, con arrotondamento al secondo decimale:

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Valore della percentuale da valutare}}{\text{Valore della percentuale offerta più conveniente}} \times \text{Punteggio massimo}$$

b) per quanto attiene alla riduzione del tempo, attribuendo il punteggio massimo (5 punti) al concorrente che avrà offerto la maggiore riduzione (comunque non oltre i 36 giorni) e determinando il punteggio degli altri concorrenti in misura proporzionale applicando la seguente formula, con arrotondamento al secondo decimale

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Valore della riduzione da valutare}}{\text{Valore della massima riduzione offerta}} \times \text{Punteggio massimo}$$

6. Una volta individuati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche, la Commissione procederà alla somma dei punteggi assegnati a ogni concorrente, individuando così l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

7. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97,

comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, viene chiusa la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP per quanto di competenza.

Articolo 15

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **12 ottobre 2020** alle ore **10:30** presso la sala consiliare del Rettorato e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta può essere seguita anche tramite collegamento telematico previa richiesta da avanzare a ufficio.tecnico@unisi.it
2. Tale seduta pubblica, come quelle successive, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul portale nella pagina dedicata alla presente procedura.
3. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
4. Successivamente il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora necessaria e a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Articolo 16

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.
3. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 17

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
2. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
3. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente articolo 14.
4. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
5. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà

avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 1.

6. La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che darà avvio al procedimento di verifica della soglia anomala.

10. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a disporre l'esclusione del concorrente in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, a rialzo nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, avendo la commissione giudicatrice ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 18

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito delle operazioni di gara, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Università di Siena si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Università di Siena ha deciso di aggiudicare l'appalto.

4. Il Direttore generale dell'Università di Siena, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto ai sensi dell'art. 48, co. 2, lett. p) dello Statuto dell'Università di Siena;

5. In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, l'Università di Siena procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla dovuta segnalazione all'ANAC. L'Università di Siena aggiudicherà, quindi, al secondo collocato in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche dei requisiti di partecipazione di quest'ultimo.

6. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

7. La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con

l'aggiudicatario.

8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

9. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scambio di lettere, utilizzando la posta elettronica certificata.

Articolo 19

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie relative alla procedura di scelta del contraente è competente il TAR Toscana.
2. Per le controversie relative all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 21

COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Università; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4. In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del trattamento è l'Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Frati.